



COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME **(Provincia di Trento)**

*IN GESTIONE ASSOCIATA CON
COMUNE DI PERGINE VALSUGANA – COMUNE DI FIEROZZO – COMUNE DI FRASSILONGO – COMUNE PALU'
DEL FERSINA – COMUNE DI VIGNOLA FALESINA*

DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE DEL VICESEGRETARIO COMUNALE

n. 36 dd. 18/03/2019

OGGETTO: Avviso di disponibilità di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di assistente amministrativo/contabile categoria C – livello base – da coprire attraverso mobilità per passaggio diretto: candidati ammessi e non ammessi.

Richiamata la propria precedente determinazione n. 4 di data 23.01.2019, con la quale è stato approvato lo schema di avviso di disponibilità di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di assistente amministrativo/contabile categoria C – livello base – da coprire attraverso mobilità per passaggio diretto ai sensi dell'art. 81, comma 2, C.C.P.L. 01.10.2018;

visto l'avviso di disponibilità prot. n. 2019000458 di data 24.01.2019, che stabilisce nel giorno 27.02.2019, il termine ultimo per l'iscrizione alla procedura stessa;

visto l'art. 93 Codice degli enti locali della Regione Trentino –Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. e i, in base al quale l'esclusione dai pubblici concorsi, dai concorsi interni e dalle pubbliche selezioni è disposta solo per difetto dei requisiti soggettivi e con provvedimento motivato;

richiamato inoltre l'avviso di disponibilità sopra citato nella parte in cui i concorrenti sono tenuti a dichiarare l'accettazione incondizionata delle norme contenute nell'avviso;

dato atto nello specifico che l'avviso prevede l'ammissione alla procedura del:
*“personale in servizio a tempo indeterminato inquadrato nella categoria C livello base nella figura professionale di assistente amministrativo/contabile, dipendente di ruolo o a tempo indeterminato presso un ente pubblico in cui si applica il vigente CCPL del personale del Comparto Autonomie locali – Area non dirigenziale”, nonché
“I dipendenti che abbiano fruito della mobilità volontaria non possono beneficiarne ulteriormente prima che siano trascorsi cinque anni dall'ultimo trasferimento.”*

dato atto in particolare che il “nulla osta preventivo dell'Amministrazione di appartenenza al passaggio diretto in caso di conclusione favorevole della procedura” è documento obbligatorio da allegare alla domanda;

visto l'art. 14 - comma 2 - del vigente Regolamento organico del personale dipendente Allegato B Regolamento per le procedure di assunzione del personale secondo il quale il responsabile della procedura esamina le domande ai fini dell'ammissibilità al concorso di ciascuno degli aspiranti e forma una lista dei candidati ammessi, dei candidati ammessi con riserva e dei candidati esclusi;

riscontrato che hanno presentato domanda, entro il termine sopra richiamato, i seguenti n. 2 candidati:

n.	Iniziale/i o cognome/i	Iniziale/i o nome/i	
1	P.	D.	02.10.1972
2	D.	V.	07.04.1970

proceduto alla verifica delle n. 2 domande pervenute, degli elementi autodichiarati e certificati, al fine di accertare il possesso dei requisiti richiesti dall'avviso di mobilità per l'ammissione alla procedura;

constatato inoltre che n. 1 candidato non risulta, in base a quanto dichiarato e/o certificato, in possesso dei requisiti utili per l'ammissione alla graduatoria ed in particolare:

Iniziale/i cognome/i	Iniziale/i o nome/i	REQUISITO MANCANTE
D.	V.	La candidata ha già fruito della mobilità volontaria negli ultimi cinque anni.

vista la deliberazione n. 26 del 29.06.2016 con cui il Consiglio comunale ha approvato lo schema di convenzione per la costituzione della gestione associata tra i Comuni di Pergine Valsugana, Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina, Sant'Orsola Terme e Vignola Falesina, ai sensi dell'art. 9 bis della L.P. 3/2006 e ss.mm.;

Visto che:

-in data 20.7.2016 è stata stipulata tra i Comuni di Pergine Valsugana, Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina, Sant'Orsola Terme e Vignola Falesina la convenzione per la gestione associata delle attività e i compiti ai sensi dell'art. 9-bis della L.P. 3/2006 e ss.mm.

-l'art. 5 della convenzione citata prevede che *“I Comuni aderenti alla presente convenzione designano il Comune di Pergine Valsugana quale comune capofila della gestione associata. La natura dirigenziale della struttura organizzativa del Comune di Pergine si estende a tutta la gestione associata, anche con riguardo alle competenze gestionali affidate ai Dirigenti.*

I responsabili dei servizi della gestione associata sono pertanto i dirigenti incaricati alla preposizione delle strutture organizzative di primo livello. Compete al Sindaco di Pergine la nomina dei responsabili delle strutture organizzative di primo e di secondo livello e delle Posizioni organizzative di Alta Specializzazione, d'intesa con la Conferenza dei Sindaci.”;

-la Conferenza dei Sindaci nella seduta di data 28.11.2016 d'intesa ha individuato, per i servizi in gestione associata con decorrenza dal 01.01.2017, i responsabili dei servizi per la gestione associata.

Considerato che il progetto organizzativo della gestione associata prevede che ci siano due figure di Vicesegretario nei Comuni associati, cui risulta opportuno e funzionale, al fine di una loro maggiore responsabilizzazione e nell'ottica di garantire il buon andamento e la speditezza dell'azione amministrativa, delegare determinati atti.

Considerato che il presente provvedimento, trattandosi di atto gestionale, rientra nella competenza del Dirigente della Direzione Generale del Comune di Pergine Valsugana.

Considerata la competenza trasversale delle figure dei Vicesegretari ad esaurimento.

Visto l'atto di delega del 24.01.2017 con il quale la Direzione Generale del Comune di Pergine Valsugana delega ai Vice – segretari la competenza all'adozione e firma degli atti gestionali e determinazioni dei rispettivi Comuni.

Visto il decreto del Sindaco del Comune di Pergine Valsugana n. 28 del 29.12.2016, assunto previa intesa della Conferenza dei Sindaci per la gestione associata, con cui la responsabilità dirigenziale è stata estesa alla gestione associata.

Visto il nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018 e ss.mm..

Visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm..

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 27.12.2018 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2019 – 2021 e del Documento unico di Programmazione (DUP) 2019 – 2021;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 01 del 14.01.2019 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2019 – 2021, parte finanziaria;

di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale;

DETERMINA

1. di ammettere, alla procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 81, comma 2, C.C.P.L. 01.10.2018 per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di assistente amministrativo/contabile categoria C – livello base presso il Comune di Sant'Orsola Terme, il candidato sotto elencato:

Iniziale/i o cognome/i	Iniziale/i o nome/i	
P.	D.	02.10.1972

2. di non ammettere alla procedura mobilità di cui trattasi, per i motivi evidenziati in premessa, il seguente nominativo:

Iniziale/i cognome/i	Iniziale/i nome/i		REQUISITO MANCANTE
D.	V.	07.04.1970	La candidata ha già fruito della mobilità volontaria negli ultimi cinque anni.

*** ** * ** ***

Avverso le determinazioni dirigenziali sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02 luglio 2010 n° 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- **il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;**
- non è ammesso il ricorso sub b).



IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to - Oliviero Battisti -

Copia conforme all'originale
Sant'Orsola Terme, 18 marzo 2019

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Oliviero Battisti